

EUROTIME

Nota Informativa Condizioni Contrattuali

EUROVITA
ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Sicilia, 169 - 00187 Roma



Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205)

Normograph - Mod. EUTIME EU ed 05-04.1

EUROVITA
ASSICURAZIONI S.p.A.

INDICE

I. DEFINIZIONI	2
II. NOTA INFORMATIVA	3
PREMESSA	3
SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ	3
SEZIONE B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	3
SEZIONE C - INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE	5
SEZIONE D - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	6
III. CONDIZIONI CONTRATTUALI	7
IIIa. CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI	11
IIIb. CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI DERIVANTI DA CIRCOLAZIONE TERRESTRE	14
IV. INFORMATIVA PRIVACY	15

I. DEFINIZIONI

Assicurato	È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
Assicurazione sulla vita	È un contratto tra un soggetto contraente ed un'impresa di assicurazione.
Beneficiario	È la persona designata dal Contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento (art. 1920 del codice civile).
Capitale Assicurato	Prestazione garantita da Eurovita al verificarsi dell'evento previsto dal contratto, calcolata sulla base del piano di versamenti stabilito dal Contraente e del tasso annuo di interesse tecnico.
Caricamento	È la parte del versamento che Eurovita trattiene per far fronte alle spese di gestione del contratto.
Condizioni contrattuali	È il documento che riporta le condizioni che regolano il contratto.
Contraente	È il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che è tenuto ad effettuare i versamenti e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto stesso (per es.: esercizio del diritto di riscatto, modifica del beneficiario, ecc.).
Eurovita	È la Compagnia di assicurazioni "Eurovita Assicurazioni S.p.A." con sede in via Sicilia 169 – 00187 Roma.
ISVAP	È l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: è l'Ente pubblico incaricato di vigilare sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle Compagnie di Assicurazione.
Nota informativa	È il documento con il quale vengono fornite informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza il contratto; deve essere redatta secondo quanto disposto dall'ISVAP e deve essere consegnata al potenziale cliente prima della sottoscrizione del contratto.
Polizza	È il documento principale del contratto di assicurazione e ne costituisce la prova. Essa contiene, tra l'altro, gli estremi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari, la durata, l'entità del versamento e del capitale assicurato.
Recesso del contratto	È la facoltà che ha il Contraente di rinunciare al contratto già concluso. Può essere esercitata entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stesso provocandone l'annullamento.
Revoca della proposta	È la facoltà che ha il Contraente di far cessare gli effetti della proposta rinunciando alla sottoscrizione del contratto.
Riattivazione	È la facoltà riconosciuta al Contraente che ha sospeso i versamenti di riprendere il piano di versamenti, ripristinando le prestazioni assicurate per il loro intero valore. Tale facoltà può essere esercitata entro il limite di tempo e con le modalità previste nelle Condizioni Contrattuali.
Riserva matematica	È l'importo accantonato da Eurovita per far fronte, in futuro, ai suoi obblighi contrattuali.
Versamento	È l'importo che il Contraente corrisponde a Eurovita per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

II. NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del prodotto **Assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e a versamenti annui costanti (codice di tariffa 4734)** denominato **Eurotime**. La Nota Informativa è redatta ai sensi delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n.174. La Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo dell'ISVAP.

SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata "Eurovita", ha Sede Legale e Direzione Generale in Via Sicilia n° 169 – 00187 ROMA (ITALIA).

Eurovita è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n° 19088 del 28/08/1991 (G.U. del 02/09/1991) ed è iscritta al n° 1211/90 del Registro delle Imprese – C.C.I.A.A. di Roma. Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008.

Eurovita si impegna a comunicare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

SEZIONE B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI

EUROTIME è un contratto di assicurazione sulla vita a versamenti annui costanti.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale costante.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita.

L'adesione a tale assicurazione, qualora l'ammontare del capitale e l'età dell'Assicurato lo consentano, avviene senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e l'efficacia della garanzia risulta limitata nei primi sei mesi come specificato nelle Condizioni Contrattuali. È necessaria, invece, la compilazione di un apposito questionario fornito da Eurovita concernente il suo stato di salute.

Una limitazione all'efficacia della garanzia è prevista anche in caso di decesso dell'Assicurato, entro 7 anni dal perfezionamento del contratto, dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita o ad altra patologia ad essa collegata, se non abbia aderito alla richiesta di Eurovita di eseguire accertamenti sull'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività.

2. GARANZIE

Con la stipulazione del presente contratto si acquisisce il diritto all'intero capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Tali benefici vengono acquisiti a condizione che il contratto risulti al corrente con i versamenti.

La polizza prevede la possibilità che il Contraente possa richiedere, in aggiunta alla garanzia principale, le garanzie facoltative previste dalle assicurazioni complementari. Se espressamente richieste dal Contraente ed indicate nel documento di polizza, queste garantiscono:

- nel caso della *complementare infortuni*: il pagamento di un capitale aggiuntivo di importo pari al capitale assicurato per la garanzia principale;
- nel caso della *complementare infortuni derivanti da circolazione terrestre*: il pagamento di un capitale aggiuntivo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia principale.

3. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritieri per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni di Eurovita che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi da perseguire, compatibilmente con l'età dell'Assicurato e in modo da rispettare i limiti di seguito riportati:

Età all'ingresso dell'Assicurato	Compresa tra 18 e 74 anni
Durata contrattuale	Compresa tra 1 e 20 anni
Età a scadenza dell'Assicurato	Non superiore a 75 anni

5. INFORMAZIONI SUI VERSAMENTI

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dietro corresponsione di versamenti annui di importo costante per tutta la durata contrattuale, pagati in via anticipata e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

I versamenti possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali) e in tal caso si applicano le addizionali di frazionamento indicate al paragrafo successivo.

I versamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita (Paese IT - cd 19 - cin T - ABI 05000 - CAB 03200 - c/c CC0027011400) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - ICBPI.

6. INFORMAZIONI SUI CARICAMENTI E SULLE SPESE CONTRATTUALI

L'entità del versamento dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono, inoltre, la durata dell'assicurazione, l'età e il sesso dell'Assicurato nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sport, ecc).

Su ciascun versamento viene trattenuto da Eurovita un importo fisso di 25 Euro, indipendente dall'ammontare del capitale assicurato, dall'età e dalla durata.

Sulla parte di versamento netta di tale importo fisso viene applicato un caricamento del 15%.

Nel caso di rateazione sub-annuale dei versamenti verranno applicate, inoltre, le seguenti addizionali di frazionamento:

Tipo Rateazione	Addizionale
Semestrale	2,0%
Quadrimestrale	2,5%
Trimestrale	3,0%
Mensile	5,0%

Su ciascun versamento o rata sub-annuale viene prelevato un diritto di quietanza pari a 1,50 Euro.

È diritto dell'Assicurato richiedere che i documenti di proposta o di polizza riportino l'indicazione del caricamento applicato.

8. MODALITÀ DI SCIOLIMENTO DEL CONTRATTO E SUA RIATTIVAZIONE

Il contratto si risolve per inadempimento: il mancato pagamento anche di una sola rata determina, trascorsi 30 giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto e le rate versate restano acquisite ad Eurovita. Una volta che il contratto è stato risolto, il Contraente ha il diritto (sempre che l'Assicurato sia in vita) di riattivare l'assicurazione entro sei mesi dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta da parte di Eurovita, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l'assicurazione non può essere più riattivata, determinandosi la risoluzione del contratto.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i versamenti arretrati aumentati degli interessi legali.

In caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni contrattuali che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione dei versamenti.

9. PAGAMENTI DI EUROVITA

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa l'originale di polizza e delle eventuali appendici, i dati anagrafici dei Beneficiari e tutti gli altri documenti, necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'art. 19 delle Condizioni Contrattuali e nel modulo di richiesta liquidazione disponibile presso la Banca in cui è stato concluso il contratto.

Eurovita, entro 23 (ventitre) giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'avente diritto l'atto di quietanza che deve essere compilato, sottoscritto e restituito a Eurovita. Eurovita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza compilato e firmato. Decoro tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

Si ricorda che l'art. 2952 Cod. Civ. dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto stesso si fonda.

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Una volta sottoscritta la proposta, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto. Il contratto si considera concluso, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il primo versamento previsto, alle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione di accettazione della proposta da parte di Eurovita. In difetto, dal giorno in cui:

- il Contraente ha sottoscritto la polizza;
- il Contraente ha ricevuto la polizza firmata da Eurovita.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Sia la revoca della proposta che il recesso dal contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 – 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, un importo pari al versamento iniziale, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, individuate e quantificate in 10 Euro, e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

12. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Eurovita – Servizio Portafoglio – Via Sicilia 169, 00187 Roma- numero di fax 06/42.90.00.89 – e-mail: assicurazioni@eurovita.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

SEZIONE C - INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE

1. REGIME FISCALE DEI VERSAMENTI

I versamenti dei contratti di assicurazione non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale ad eccezione della parte destinata alla copertura aggiuntiva prevista dalle assicurazioni complementari che è soggetta all'imposta del 2,5%.

I versamenti dei contratti di assicurazione danno il diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF - alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge - se il contratto ha per

oggetto i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e a condizione che la persona dell'Assicurato sia la stessa del Contraente o persona fiscalmente a suo carico.

Se solo una componente del versamento è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente comunicata da Eurovita al Contraente.

2. TASSAZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE DA EUROVITA

Le somme erogate in caso di morte dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R n° 601/1973) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% da applicarsi alla differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art.6 del D.P.R. 917/1986).

3. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.

4. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

5. PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (art. 2952, secondo comma, Cod. Civ.).

6. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

7. LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

SEZIONE D - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

1. INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA

Eurovita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla propria denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Nel corso della durata contrattuale, Eurovita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto riportato nella presente nota informativa, relativamente alle prestazioni e ai versamenti, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto oppure per intervenute modifiche alla legislazione applicabile.

III. CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.

La presente assicurazione viene assunta da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. – di seguito denominata Eurovita – in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere veritieri, esatte e complete. Eurovita, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto:

- quando esista malafede o colpa grave, di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni;
- quando non esiste malafede o colpa grave, di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.

Eurovita, ove non esista malafede o colpa grave, rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto o della sua riattivazione. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle somme assicurate in base all'età reale.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente:

- a. riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di Eurovita ovvero il documento di polizza oppure
- b. sottoscrive il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il versamento previsto, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso oppure alle ore 24 del giorno indicato in polizza o nella lettera di conferma di Eurovita, qualora sia stata concordata una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

ART. 4 - REVOCÀ DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Una volta sottoscritta la proposta, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Sia la revoca della proposta che il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 – 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, un importo pari al versamento iniziale, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, individuate e quantificate in 10 Euro, e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

ART. 5 - BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;

- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte da parte del Contraente con dichiarazione scritta a Eurovita oppure con testamento.

ART. 6 - DURATA

Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 1 anni ad un massimo di 20 anni.

ART. 7 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Eurovita con il presente contratto si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati – al verificarsi dell'evento previsto dal contratto - un importo pari al capitale assicurato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita.

ART. 8 - RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato – salvo quanto specificato nei paragrafi successivi e nei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto, o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dalla riattivazione della polizza.

In questi casi, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. 7 (Prestazioni Assicurate), Eurovita pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

8.1 Assicurazione senza visita medica - Carenza

Nei casi in cui il capitale assicurato non superi 120.000 Euro e l'età di ingresso in assicurazione non superi il sessantesimo anno di età, la copertura assicurativa viene assunta senza che l'Assicurato si sottoponga a visita medica (con le limitazioni di seguito indicate), in base alle dichiarazioni rilasciate sul questionario anamnestico.

In questi casi, a parziale deroga dell'art. 7 (Prestazioni assicurate) rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto o dalla data di effetto se posteriore e i versamenti siano stati regolarmente versati, Eurovita rimborserà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari alla riserva matematica maturata al momento del decesso.

Quando il contratto rientra nei parametri di assunzione senza visita medica in base ai criteri sopra specificati, il Contraente può comunque richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché l'Assicurato si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

Eurovita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale B e C in forma acuta e fulminante, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza (ferme restando le esclusioni elencate all'art. 8), intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constabili, che abbiano come conseguenza la morte.

8.2 Assicurazione in assenza del test HIV

Nel caso in cui l'Assicurato non aderisca alla richiesta di Eurovita di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. 7 (Prestazioni Assicurate), rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la prestazione assicurata non verrà riconosciuta.

In tal caso, a parziale deroga dell'art. 7 (Prestazioni Assicurate), Eurovita corrisponderà una somma pari all'ammontare della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

ART. 9 - VERSAMENTI

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dietro corresponsione di versamenti annui di importo costante per tutta la durata contrattuale pagati in via anticipata e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

I versamenti possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali) e in tal caso si applicano le addizionali di frazionamento indicate al successivo art. 10 (Costi).

Le rate devono essere pagate alle scadenze pattuite.

A giustificazione del mancato pagamento il Contraente non può, in nessun caso, opporre che Eurovita non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

I versamenti devono essere effettuati tramite addebito bancario su conto corrente (RID) o tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita in caso di estinzione del conto corrente bancario.

ART. 10 - COSTI

Su ciascun versamento viene trattenuta da Eurovita un importo fisso di 25 Euro, indipendente dall'ammontare del capitale assicurato, dall'età e dalla durata.

Sulla parte di versamento netta di tale importo fisso viene applicato un caricamento del 15%.

Nel caso di rateazione sub-annuale dei versamenti verranno applicate, inoltre, le seguenti addizionali di frazionamento:

Tipo Rateazione	Addizionale
Semestrale	2,0%
Quadrimestrale	2,5%
Trimestrale	3,0%
Mensile	5,0%

Su ciascun versamento o rata sub-annuale viene prelevato un diritto di quietanza pari a 1,50 Euro.

ART. 11 - RIVALUTAZIONI

Non sono previste rivalutazioni delle prestazioni per questo tipo di contratto.

ART. 12 - RISCATTO

Il contratto non è riscattabile.

ART. 13 - PRESTITI

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 14 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, trascorsi 30 giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto e le rate versate restano acquisite ad Eurovita.

ART. 15 - RIDUZIONE

Non è prevista la riduzione della prestazione per questo tipo di contratto.

ART. 16 - RIATTIVAZIONE

Una volta che il contratto è stato risolto, il Contraente ha il diritto (sempre che l'Assicurato sia in vita) di riattivare l'assicurazione entro sei mesi dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazio-

ne scritta da parte di Eurovita, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l'assicurazione non può essere più riattivata, determinandosi la risoluzione del contratto.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i versamenti arretrati aumentati degli interessi legali. In caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni contrattuali che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione dei versamenti.

ART. 17 - FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO A SCADENZA

Non è previsto il differimento a scadenza per questo tipo di contratto.

ART. 18 - RENDITE DI OPZIONE

Non è prevista l'opzione di conversione del capitale in rendita per questo tipo di contratto.

ART. 19 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

- modulo di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Beneficiario in presenza dell'operatore bancario (Mod. VTA 0.114);
- originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- relazione medica sulle cause della morte (Mod. VTA 0.115) e/o documentazione sanitaria richiesta dal Medico fiduciario;
- copia conforme all'originale, autenticata dal Segretario Comunale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste il testamento);
- Atto notorio o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale che attesti la non esistenza di testamento per capitali superiori a € 129.000, altrimenti atto sostitutivo di notorietà autenticato dal Segretario Comunale; nel caso in cui i Beneficiari designati in polizza siano gli eredi legittimi genericamente indicati (coniuge, figlio eredi, etc.) tali documenti dovranno contenere anche l'indicazione degli eredi legittimi;
- decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale) sulla destinazione del capitale in caso di Beneficiari minorenni;
- elenco dei Beneficiari (Mod. VTA 0.114 bis) se diverso/i dal Contraente;
- dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).

Eurovita, entro 23 (ventitre) giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'avente diritto l'atto di quietanza che deve essere compilato, sottoscritto e restituito a Eurovita, la quale esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza compilato e firmato. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

ART. 20 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su apposita appendice.

ART. 21 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

ART. 22 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applica la legge italiana. Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o degli aventi diritto.

III.a CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI

(Operanti qualora la garanzia venga richiesta in proposta e richiamata nella polizza)

Eurovita garantisce in caso di morte dell'Assicurato in seguito ad infortunio, purché il contratto risulti in regola con il pagamento dei premi, il pagamento di un ulteriore capitale di importo pari a quello dell'assicurazione principale ai Beneficiari designati in caso di morte.

I valori del capitale assicurato e del sovrappremio dovuto dal Contraente per la presente garanzia sono riportati nella polizza.

ART. 23 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la di lui morte se questa, quando non sia immediata, si verifichi entro due anni dall'infortunio.

ART. 24 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA

Sono compresi nella garanzia, purché connessi e compatibili con l'oggetto della presente assicurazione complementare, anche gli eventi mortali causati da atti o fatti involontari:

- asfissia non di origine morbosa;
 - avvelenamenti acuti da ingestione di cibi o altre sostanze, nonché dal loro assorbimento;
 - affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi (con esclusione dei decessi dovuti a malaria o carbonchio);
 - annegamento; assideramento o congelamento; folgorazione;
 - colpi di sole o di calore; malore; vertigini;
- ed inoltre gli infortuni mortali derivanti da:
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
 - tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
 - guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori ed inoltre di natanti a motore ad uso privato o da diporto, se l'Assicurato è abilitato a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 25 - ESCLUSIONI DALLE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni mortali causati da:

- guerra, insurrezioni, partecipazione attiva a tumulti popolari, ad atti di terrorismo;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci od idroscì, sci acrobatico ed agonistico, bob, polo, rugby, football americano, pesca ed esplorazioni subacquee con autorespiratore, paracadutismo e sports in genere, partecipazione ad imprese temerarie od acrobatiche;
- partecipazioni a competizioni, gare, corse e relative prove od allenamenti, effettuate con veicoli a motore o natanti (salvo che si tratti di gare di regolarità pura) ed a quelle ippiche, calcistiche, ciclistiche (salvo che esse abbiano carattere puramente ricreativo);
- impiego di mezzi subacquei od aerei a motore ed a vela, salvo il caso di viaggi compiuti in qualità di passeggero su aeromobili in servizio pubblico su linee regolari o su aerei od elicotteri provvisti dalle regolamentari autorizzazioni e condotti da piloti all'uopo abilitati;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- ubriachezza dell'Assicurato, suo abuso di psicofarmaci, o uso di stupefacenti o allucinogeni; malattie mentali, infarti;
- suicidio o tentato suicidio.

ART. 26 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

ART. 27 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio ad Eurovita, la quale si riserva la relativa accettazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Eurovita possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 28 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Eurovita è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).

ART. 29 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, i Beneficiari dell'assicurazione devono darne avviso scritto ad Eurovita entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. (art. 1915 C.C.).

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui si è verificato, delle circostanze e cause che lo determinarono e degli eventuali testimoni, dovrà essere corredata di un certificato del medico che ha praticato le prime cure. Se l'infortunio ha provocato la morte dell'Assicurato oppure questa sopravvenga entro il periodo di due anni dovrà esserne data notizia telegrafica ad Eurovita.

Gli aventi diritto devono fornire la prova che la morte dell'Assicurato è avvenuta in seguito ad infortunio garantito dalla presente polizza.

Eurovita avrà diritto di svolgere qualsiasi indagine ritenga necessaria e potrà assumere presso i medici, che hanno avuto in cura l'Assicurato, come pure a mezzo di propri medici, tutte le informazioni che si rendessero necessarie.

ART. 30 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Eurovita rinuncia al diritto di rivalsa verso terzi responsabili dell'infortunio.

ART. 31 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio annuo dovuto per la presente assicurazione complementare viene corrisposto congiuntamente al premio dell'assicurazione sulla vita alle scadenze e con le modalità per quest'ultimo stabilito.

ART. 32 - ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Questa assicurazione complementare si estingue ed i premi per essa corrisposti rimangono acquisiti ad Eurovita:

- nei casi di sospensione, cessazione ed esonero, per qualsiasi motivo, del pagamento dei premi;
- quando è trascorsa la durata stabilita in polizza per il pagamento dei premi;
- alla scadenza dell'annualità di premio più vicina al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato.

ART. 33 - PAGAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO

Ricevuti i documenti comprovanti l'infortunio ed accertato che la morte dell'Assicurato è stata conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni corporali subite, Eurovita effettuerà il pagamento del Capitale assicurato sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

ART. 34 - PERIZIA CONTRATTUALE

In caso di controversia sulla natura del decesso o sul criterio di operatività della garanzia, i Beneficiari avranno facoltà entro 60 giorni dalla comunicazione avutane, di demandare la definizione della vertenza a due medici mandatari delle parti, da nominarsi per iscritto uno per parte. In caso di dissenso i medici predetti sceglieranno un terzo medico, la cui nomina, ove non sia concordata è da richiedere al Presidente del Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei tre medici.

I componenti del Collegio medico, quali mandatari delle parti, deliberando a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, definiranno le contestazioni ed i conflitti di interessi redigendo per iscritto la loro deliberazione che sarà obbligatoria e vincolante per le parti stesse, anche se uno dei componenti il Collegio medico rifiutasse di firmare il relativo verbale. Il Collegio medico è domiciliato e si riunisce, a scelta di Eurovita, presso la sede di Eurovita stessa o presso la sede dell'Istituto, al quale è assegnato il contratto di assicurazione.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

ART. 35 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL'ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Per quanto non regolato dagli articoli precedenti valgono, purché siano applicabili, le Condizioni Contrattuali dell'assicurazione principale e le norme di legge in materia. Non è applicabile per questa assicurazione complementare il periodo di carenza previsto dalle assicurazioni sulla vita stipulate senza visita medica.

III.b CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI DERIVANTI DA CIRCOLAZIONE TERRESTRE

(Operanti qualora la garanzia venga richiesta in proposta e richiamata nella polizza)

Se richiesta dal Contraente in aggiunta all'assicurazione complementare infortuni, con la presente assicurazione complementare Eurovita garantisce in caso di morte dell'Assicurato in seguito ad infortunio derivante da circolazione terrestre, purché il contratto risulti in regola con il pagamento dei premi, il pagamento di un capitale aggiuntivo pari al doppio del capitale assicurato dalla garanzia principale ai Beneficiari designati in caso di morte.

I valori del capitale assicurato e del sovrappremio dovuto dal Contraente per la presente garanzia sono riportati nella polizza.

Per infortunio derivante da circolazione terrestre si intende:

- quello causato all'Assicurato da veicoli o mezzi meccanici, circolanti senza guida di rotaie, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate;
- quello patito dall'Assicurato quale passeggero di un veicolo terrestre destinato al trasporto di persone (ferrovie, tramvia, autobus, funivia, ecc.).
- quello patito dall'Assicurato quale trasportato o conducente - abilitato a norma delle disposizioni in vigore - di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, velocipedi, veicoli a braccia od a trazione animale, circolanti su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. La garanzia non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni e se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Non rientrano pertanto fra gli infortuni derivanti da circolazione terrestre quelli derivanti dalla guida e uso di mezzi di locomozione aerei, marittimi, fluviali, e gli infortuni cagionati da navi, imbarcazioni, natanti, aeroplani, elicotteri.

Valgono inoltre per la presente garanzia le condizioni regolanti l'assicurazione complementare infortuni, di cui alla sezione III.a.

IV. INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

A. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società (di seguito chiamata Eurovita) deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte di Eurovita e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti strettamente necessari, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e Eurovita, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

B. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte di Eurovita al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (7): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

C. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (8) da Eurovita - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

In Eurovita, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

D. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Eurovita o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Titolare: Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Servizio Portafoglio Via Sicilia, 169 – 00187 Roma (Italia) tel. 06/474821 - fax 06/42900089 – e-mail assicurazioni@eurovita.it (11)

NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riasicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - società del Gruppo a cui appartiene Eurovita (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici);
 - organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati quali: - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT);
 - CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa.
- 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene Eurovita, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 8) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche che operano in qualità di nostre dirette collaboratrici. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli al servizio indicato in informativa.